



Regolamento

per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale

(Reg. n. 79/2021)

Approvato con deliberazione n. 5/C.d.A./0079 del 29 giugno 2020
Modificato con deliberazione n. 5/C.d.A./0114 del 14 ottobre 2021

Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011



SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART. 4 – RESPONSABILITÀ	5
ART. 5 – DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	5
ART. 6 – TITOLARITÀ DELLE INVENZIONI E DIRITTI SULL’INVENZIONE	8
ART. 7 – DEPOSITO DELLA DOMANDA PRIORITARIA A NOME PROPRIO, CESSIONE O CONCESSIONE IN LICENZA A TERZI	9
ART. 8 – MANCATA ATTUAZIONE DELL’INVENZIONE	9
ART. 9 – CESSIONE DEI DIRITTI ALLA FONDAZIONE	10
ART. 10 – INVENZIONI DA RICERCA NON ISTITUZIONALE	10
ART. 11. – NORME SPECIALI SUL SOFTWARE	10
ART. 12 – DIRITTI D’AUTORE	11
ART. 13 – DECISIONE DELL’ESTENSIONE DI TUTELA BREVETTUALE	11
TITOLO II – GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ	12
ART. 14 – COMUNICAZIONE DELL’INVENZIONE	12
ART. 15 – COMMISSIONE BREVETTI CONGIUNTA	12
ART. 16 – OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE	13
ART. 17 – OBBLIGHI DELL’INVENTORE	13
ART. 18 – ISTRUTTORIA, DOMANDA PRIORITARIA E DECISIONE DI ESTENSIONE DELLA TUTELA BREVETTUALE	14
TITOLO III – GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	15
ART. 19 – REVISIONE PERIODICA DEL PORTAFOGLIO	15
ART. 20 – DECISIONE DI ABBANDONO	15
ART. 21 – DECISIONI RIGUARDANTI IL CONTENZIOSO	16
TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	16
ART. 22 – OBBLIGHI E FORME DI VALORIZZAZIONE	16
ART. 23 – VALORIZZAZIONE DEL KNOW HOW DI FONDAZIONE	17
ART. 24 – RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO O CESSIONE	18
ART. 25 – CESSIONE DELL’INVENTORE TITOLARE DEL BREVETTO	18
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	19
ART. 26 – UTILIZZO DEL NOME E DEL SIMBOLO DI FONDAZIONE	19
ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI	19
ART. 28 – VALIDITÀ	19
ALLEGATI	19
ALLEGATO 1	20
ALLEGATO 2	23
ALLEGATO 3	29



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO

1.1 Il presente Regolamento disciplina la tutela, l'utilizzazione, la valorizzazione e il trasferimento delle invenzioni, di modelli d'utilità e di quanto sia suscettibile di protezione ai sensi della normativa vigente in materia e che sia emerso nell'ambito dell'attività di ricerca della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (di seguito "Fondazione"). Il presente Regolamento è quindi strumento per la garanzia delle strategie in materia di gestione delle Invenzioni e strumento operativo per tutti i professionisti della Fondazione che a vario titolo le sviluppano.

1.2 Oggetto del presente Regolamento sono:

- a) le invenzioni suscettibili di tutela di brevetto o di titolo assimilabile, conseguite nell'ambito di attività di Ricerca Istituzionale, come definite nell'[art.5](#);
- b) le invenzioni suscettibili di tutela di brevetto o di titolo assimilabile, conseguite nell'ambito di attività di Ricerca Finanziata o Commissionata o Collaborativa come definite nell'[art.5](#);
- c) risultati non brevettabili, invenzioni, modelli di utilità e ogni altra innovazione conseguiti in attività di ricerca e/o in attività svolte con l'impiego/ausilio di strutture e risorse economiche di Fondazione e costituenti Know-how di Fondazione. A titolo esemplificativo, non esaustivo, procedimenti scientifici, modalità di lavoro, algoritmi di calcolo, etc.

1.3 La Fondazione al fine di implementare e organizzare la ricerca scientifica in ambito traslazionale e biomedico e di trasferirne i risultati alla pratica clinica, in coerenza con gli indirizzi del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, persegue i seguenti obiettivi:

- promuovere e organizzare tutta la ricerca traslazionale e clinica all'interno della Fondazione;
- promuovere iniziative di collaborazione con ricercatori di Enti pubblici e privati al fine di potenziare le attività che favoriscano lo sviluppo di risultati, oggetto di potenziale tutela ai sensi della normativa di cui sopra, sia in campo regionale che in campo nazionale ed internazionale, attraverso la collaborazione con altri IRCCS, Aziende Sanitarie, Università ed Enti di Ricerca nazionali e internazionali;



- definire strutture e contesti organizzativi che riconoscano la tutela dei risultati inventivi della ricerca come parte integrante della propria attività istituzionale, finalizzata al sostegno della ricerca e alla valorizzazione dei suoi risultati, con lo scopo primario di favorirne il trasferimento al SSN e l'accesso e la fruizione da parte dei cittadini che potrebbero beneficiarne;
- valorizzare economicamente i risultati inventivi, attraverso lo sviluppo industriale ed il trasferimento tecnologico (TT), ed eventualmente instaurare o potenziare i rapporti con le imprese, secondo modalità coerenti con lo scopo primario sopra riportato.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Il presente Regolamento si applica ai Risultati della Ricerca e ai relativi titoli di proprietà intellettuale derivanti dall'attività alla quale, a qualsiasi titolo, partecipi il Personale della Fondazione.

2.2 Si considerano conseguiti durante l'esecuzione del rapporto di lavoro – e/o di frequenza – le Invenzioni e/o gli altri ritrovati e Risultati della Ricerca, per i quali sia stato chiesto il Brevetto – o titolo assimilabile – e/o tutela dell'Invenzione sotto qualunque forma, entro un anno da quando l'Inventore/i abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con la Fondazione.

2.3 L'Inventore ha l'obbligo di agire nell'esercizio della propria attività di ricerca per la tutela degli interessi di Fondazione e nel rispetto degli obblighi di riservatezza come definito nell'[art. 13](#).

ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 Il presente Regolamento è definito nel rispetto e sulla base dei seguenti riferimenti normativi in materia di tutela brevettuale e registrazioni di opere dell'ingegno:

- D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale in breve CPI);
- D.lgs. 16/10/2003 n. 288 e s.m.i.;
- Legge sul Diritto di Autore n. 633 del 22 aprile 1941 s.m.i.



ART. 4 – RESPONSABILITÀ

4.1 Il Direttore Scientifico è responsabile del vaglio e della verifica di contenuto dei Risultati della Ricerca oggetto di tutela.

4.2 L'UTT è responsabile della gestione dell'intero processo relativo alla protezione della proprietà intellettuale (i.e. predisposizione della documentazione istruttoria, ottenimento dei necessari pareri del Comitato Tecnico Scientifico e/o della Commissione Brevetti Congiunta e del Direttore Scientifico, incarico agli studi mandatarî per la stesura e il deposito della documentazione necessaria, protocollazione dei documenti e conservazione dei documenti originali).

4.3 Il Ricercatore è altresì responsabile della richiesta di protezione dei Risultati della Ricerca e dell'espletamento delle pratiche connesse, nonché di ulteriori attività di ricerca correlate allo sviluppo del Risultato tutelato e alla sua valorizzazione.

ART. 5 – DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

5.1 Ai sensi del presente Regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:

Autore: è il soggetto cui spetta il diritto morale di essere riconosciuto autore delle Opere di Ingegno.

Brevetto: è un titolo giuridico in forza del quale viene conferito al suo titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'Invenzione in un territorio e per un periodo determinato, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la suddetta Invenzione senza autorizzazione.

Codice della Proprietà Intellettuale (CPI): è il codice della proprietà industriale approvato con D.lgs. 10.02.2005 n° 30 e successive integrazioni e modificazioni.

Commissione Brevetti Congiunta: è una Commissione unica ed operante per l'Ufficio Congiunto di Trasferimento Tecnologico. La Commissione Brevetti Congiunta ha funzione di indirizzo ed esprime un parere tecnico motivato ma non vincolante in merito alle tematiche di proprietà intellettuale e di trasferimento tecnologico.



Contratto di cessione dei Diritti patrimoniali: è un accordo in base al quale l'Inventore cede i Diritti patrimoniali (titolarità) dell'Invenzione alla Fondazione ([Allegato 1](#)).

Contratto di cessione: è un accordo in base al quale il titolare di un Brevetto (cedente) cede ad un terzo soggetto (detto cessionario) i Diritti patrimoniali di una Invenzione.

Contratto di licenza: è un accordo in base al quale il titolare di un Brevetto (licenziante) concede ad un terzo soggetto (detto licenziatario), in modo esclusivo o non esclusivo, il diritto di utilizzare una Invenzione brevettata in un determinato campo di applicazione, territorio e durata.

Diritti morali: sono diritti inalienabili spettanti all'Autore e all'Inventore, derivanti dalla mera paternità dell'opera o dell'Invenzione.

Diritti patrimoniali: sono diritti trasferibili di sfruttamento economico legati alla titolarità dell'Invenzione.

Domanda Prioritaria: è il primo deposito di una domanda di brevetto, la cui data di priorità potrà essere rivendicata in successive domande di estensione brevettuale depositate entro l'anno di deposito.

Inventore: è l'autore di un'Invenzione. All'Inventore spettano in ogni caso i Diritti morali relativi alla propria Invenzione. L'attribuzione dei Diritti patrimoniali derivati dall'Invenzione è invece regolata dagli articoli successivi del presente Regolamento e dalle leggi di riferimento.

Invenzione: sono le invenzioni contemplate agli artt. 65 e 64 del D.lgs. 10.02.2005 n° 30 e che siano risultato dell'attività di ricerca svolta in Fondazione.

Know-how: è l'insieme delle conoscenze e delle esperienze tecniche riservate, codificate e non, di titolarità di Fondazione derivanti dalle attività di Fondazione.

Legge sul Diritto di Autore: è la legge 22 aprile 1941 n.633, compresa di successive modifiche e integrazioni, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Opere di Ingegno: sono le opere di ingegno descritte nell'art. 2575 del Codice Civile e nell'art. 1 della Legge sul Diritto di Autore, nonché elencate nell'art. 2 della Legge sul Diritto di Autore e che sono frutto dell'attività di ricerca svolta presso Fondazione.



Personale: soggetti che a qualsiasi titolo (dipendente, libero professionista, contrattista e borsista) hanno instaurato un rapporto lavorativo presso Fondazione.

Rapporto di Invenzione: è la scheda relativa alla descrizione di un'Invenzione, suscettibile di essere brevettata e/o commercializzata. È un documento confidenziale ([Allegato 2](#)).

Rapporto del Software: è la scheda relativa alla descrizione di un software, suscettibile di essere protetto per il tramite del diritto d'autore. È un documento confidenziale ([Allegato 3](#)).

Ricercatore: è il soggetto che, a qualunque titolo, svolge attività di ricerca in Fondazione.

Ricerca Collaborativa: è la ricerca condotta con modalità non esclusiva da almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio e sviluppo di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla suddivisione del lavoro, nella quale le parti contribuiscono alla sua attuazione e al suo finanziamento e ne condividono i risultati. La prestazione di servizi di ricerca non è considerata forma di Ricerca Collaborativa.

Ricerca Commissionata: è la ricerca commissionata, in tutto o in parte, da soggetti privati ed eseguita da Ricercatori della Fondazione nel perseguimento delle finalità statutarie, in adempimento di contratti di diritto privato e/o convenzioni.

Ricerca Finanziata: è la ricerca eseguita da Ricercatori della Fondazione con il supporto di fonti di finanziamento competitivo pubbliche o private, per lo svolgimento di attività scientifiche che rivestano per la Fondazione un interesse proprio o prevalente rispetto a quello del finanziatore, in conformità con le finalità della Fondazione stessa.

Ricerca Istituzionale: è la ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata, dalla Ricerca Commissionata e dalla Ricerca Collaborativa. In particolare, per Ricerca Istituzionale, deve intendersi la ricerca pura e/o applicata svolta dalla Fondazione nell'assolvimento delle proprie finalità statutarie, nei propri laboratori o strutture o presso strutture esterne convenzionate nazionali e/o internazionali, da uno o più ricercatori della Fondazione e/o avvalendosi di strutture/attrezzature della Fondazione e/o di finanziamenti o risorse economiche da quest'ultimo comunque amministrare ma non derivanti da ricerca commissionata e/o finanziata.

Risultati della Ricerca: sono le Invenzioni, i dati, i disegni, le banche dati e i programmi per elaboratore che derivino dalla Ricerca Collaborativa, Commissionata, Finanziata o



Istituzionale di Fondazione e che siano suscettibili di essere protetti tramite gli strumenti di proprietà intellettuale (Brevetti, modelli di utilità, marchi, copyright).

Spin off: è un'iniziativa imprenditoriale avviata e partecipata nella forma di società di capitali da personale della Fondazione finalizzata alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, tipicamente brevetti e Know-how, trasferibili in ambito industriale e generati nel contesto della Fondazione.

Ufficio Trasferimento Tecnologico: (di seguito UTT) è una struttura interna alla Fondazione che gestisce il trasferimento tecnologico, supporta l'Inventore e costituisce un riferimento per i terzi, privati e partner scientifici, per tutto ciò che attiene la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale, del Know-how e dei Risultati della Ricerca della Fondazione.

Ufficio Congiunto di Trasferimento Tecnologico: UTT congiunto costituito dai quattro IRCCS pubblici lombardi come definito dal progetto Linea B – "TTO4IRCCS" e approvato da Deliberazione XI/4565 del 19/04/2021.

ART. 6 – TITOLARITÀ DELLE INVENZIONI E DIRITTI SULL'INVENZIONE

6.1 All'Inventore spetta l'inalienabile diritto di essere riconosciuto autore dell'Invenzione.

6.2 Ai sensi dell'art. 65, comma 1 C.P.I., il Ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'Invenzione brevettabile di cui è autore nell'ambito di una attività di Ricerca Istituzionale. In caso di più autori, i diritti derivanti dall'Invenzione brevettabile appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

6.3 Qualora l'Invenzione sia suscettibile di essere brevettata l'Inventore sceglie di:

- a) mantenere i Diritti Patrimoniali e depositare la Domanda Prioritaria a proprio nome;
- b) cedere a terzi i Diritti Patrimoniali sull'Invenzione;
- c) cedere i Diritti Patrimoniali sull'Invenzione alla Fondazione.

6.4 Gli Inventori comunicano alla Fondazione ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di Brevetto (o titolo assimilabile).



ART. 7 – DEPOSITO DELLA DOMANDA PRIORITARIA A NOME PROPRIO, CESSIONE O CONCESSIONE IN LICENZA A TERZI

7.1 Qualora l'Inventore decida di depositare la Domanda Prioritaria a proprio nome o di stipulare con soggetti terzi contratti di licenza, esclusiva e non esclusiva, contratti di cessione di brevetto e qualsiasi altro contratto, sia a titolo oneroso che gratuito, che preveda il trasferimento dei Diritti patrimoniali procede, entro venti giorni dall'avvenuto deposito o stipula del contratto, a dare comunicazione scritta all'UTT e a mettere a disposizione, in copia, tutta la relativa documentazione.

7.2 Nel caso di deposito della Domanda Prioritaria a proprio nome, l'Inventore sostiene autonomamente i costi relativi al Brevetto e riconosce alla Fondazione il diritto di utilizzo gratuito e a tempo indeterminato dell'Invenzione e una percentuale sui compensi percepiti dallo sfruttamento a qualunque titolo dell'Invenzione oggetto del Brevetto così come definiti dall'art. 24.1 lett. b).

7.3 In particolare, il Ricercatore titolare del Brevetto comunica, entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno, l'importo complessivo dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'Invenzione o dei corrispettivi percepiti, allegando copia della documentazione contabile o fiscale e confermando per iscritto la completezza, autenticità e veridicità di tali dati e documenti. La Fondazione ha il diritto di verificarne i contenuti, anche tramite professionista di propria fiducia, nonché di estrarne copia.

7.4 Gli Inventori che decidono di cedere i propri diritti a terzi diversi dalla Fondazione si obbligano affinché i terzi garantiscano alla Fondazione la quota di proventi di cui all'art. 24.1 lett. b) del presente Regolamento.

ART. 8 – MANCATA ATTUAZIONE DELL'INVENZIONE

8.1 Nel caso in cui l'Inventore abbia provveduto al deposito di una domanda di Brevetto a proprio nome e, qualora trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del Brevetto, l'Inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la Fondazione acquisisce automaticamente e gratuitamente il diritto, non esclusivo, di sfruttamento economico dell'Invenzione ed i Diritti patrimoniali ad essa connessi.



8.2 Qualora la Fondazione conceda a terzi una licenza, o altro diritto di godimento di un Brevetto di Invenzione, compete all'Inventore una quota non inferiore al 50% dei proventi che la Fondazione percepisce dai licenziatari.

ART. 9 – CESSIONE DEI DIRITTI ALLA FONDAZIONE

9.1 Se l'Inventore intende cedere i Diritti patrimoniali sull'Invenzione alla Fondazione dovrà procedere alla compilazione dell'apposito modulo di cessione di titolarità ([Allegato 1](#)) del presente Regolamento, reperibile anche sul sito web istituzionale della Fondazione.

ART. 10 – INVENZIONI DA RICERCA NON ISTITUZIONALE

10.1 Se l'Invenzione origina da Risultati di Ricerca Collaborativa, Finanziata, Commissionata o comunque non rientranti nella Ricerca Istituzionale, il regime giuridico sarà quello stabilito da appositi accordi. Tali accordi disciplineranno, tra l'altro, la titolarità dei diritti derivanti dall'Invenzione nonché i relativi oneri e le percentuali di proventi spettanti, nel rispetto della normativa vigente, fermo restando il diritto del Ricercatore ad essere riconosciuto autore dell'Invenzione.

10.2 In tutti i casi di cui al comma precedente, per i quali non siano previsti appositi accordi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 64 del CPI.

10.3 È fatto salvo ogni diritto di Fondazione di continuare ad utilizzare i risultati e le conoscenze correlate per finalità esclusivamente scientifiche e sperimentali.

ART. 11. – NORME SPECIALI SUL SOFTWARE

11.1 Il software inteso come “*computer implemented invention*” è soggetto alle medesime regole e disposizioni delle Invenzioni di cui al presente Regolamento possedendo i requisiti e le specifiche tecniche per essere soggetto alla tutela brevettuale, previste nel CPI.

11.2 Al software, inteso invece come programma per elaboratore “in quanto tale”, si applicano le regole previste nella Legge sul Diritto di Autore. In particolare, per la disciplina della titolarità del software e del suo diritto allo sfruttamento economico, si rimanda all'art.12 bis della Legge sul Diritto di Autore.



11.3 Fermo restando quanto sopra, al Ricercatore che ha creato l'opera spetta il Diritto morale di essere riconosciuto autore del software, quale espressione del lavoro intellettuale. Qualora il Ricercatore abbia ideato, progettato o creato il software dovrà darne comunicazione scritta all'UTT utilizzando il modulo di rapporto del software predisposto dalla Fondazione e allegato al presente Regolamento ([Allegato 3](#)) e mettere a disposizione tutta la relativa documentazione al fine di valutare con l'UTT le modalità di tutela e i successivi possibili sviluppi.

ART. 12 – DIRITTI D'AUTORE

12.1 Fatta eccezione per le pubblicazioni scientifiche scaturenti da sperimentazioni cliniche e progetti di ricerca (alle quali si applicano i principi di *authorship* internazionale e le disposizioni previste negli accordi e nei contratti stipulati nell'ambito delle suddette sperimentazioni) alle Opere di Ingegno prodotte dai Ricercatori della Fondazione si applicano le norme della Legge sul Diritto di Autore.

12.2 Il Ricercatore dovrà dare comunicazione scritta all'UTT dell'avvenuta creazione dell'Opera di Ingegno e mettere a disposizione tutta la relativa documentazione al fine di valutare con l'UTT le modalità di tutela e i successivi sviluppi.

ART. 13 – DECISIONE DELL'ESTENSIONE DI TUTELA BREVETTUALE

13.1 Il Personale della Fondazione è tenuto alla massima attenzione nelle comunicazioni di Risultati della Ricerca di natura confidenziale, ovvero contenuti in rapporti di Invenzione, ovvero in domande di Brevetto depositate e non ancora pubblicate.

13.2 Resta inteso che, gli Inventori devono obbligatoriamente e tempestivamente informare la Fondazione circa l'esistenza di pre-divulgazioni di cui gli stessi siano autori e/o di cui siano a conoscenza affinché le procedure di protezione e i relativi costi non siano inutilmente intrapresi.

13.3 In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni alla Fondazione che presuppongano la comunicazione di *Know-how* e di ogni altra conoscenza, è fatto obbligo al Personale della Fondazione, di utilizzare accordi di confidenzialità predisposti allo scopo dall'UTT o da questo autorizzati.



TITOLO II – GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ

ART. 14 – COMUNICAZIONE DELL'INVENZIONE

14.1 Il Personale che ritenga di aver conseguito Risultati della Ricerca suscettibili di protezione è tenuto a darne comunicazione all'UTT, utilizzando il modulo di Rapporto di Invenzione predisposto dalla Fondazione e allegato al presente Regolamento ([Allegato 2](#)).

14.2 Gli Inventori sono, altresì, tenuti a dare tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze relative ai Risultati della Ricerca conseguiti e a conservare la natura confidenziale delle informazioni per il tempo in cui la Fondazione darà seguito all'attività di valutazione e protezione. Nell'ipotesi in cui l'Invenzione sia stata realizzata da più autori, la proposta di cui al paragrafo 1 deve essere sottoscritta da tutti gli autori e corredata dall'elencazione esatta dei loro nominativi, nonché degli enti o società di appartenenza, con specifica indicazione del contributo di ciascuno di essi, da quantificare in corrispondenti valori percentuali.

ART. 15 – COMMISSIONE BREVETTI CONGIUNTA

15.1 La Commissione Brevetti Congiunta, composta da un nucleo fisso di esperti esterni, è l'organismo di cui si avvale la Fondazione per decidere in merito alla strategia di gestione della proprietà intellettuale.

15.2 A seguito dell'istruttoria effettuata dall'UTT della Fondazione ai sensi dell'[art. 18](#), la Commissione Brevetti Congiunta deve esprimere un parere tecnico, motivato e non vincolante su aspetti fondamentali legati al trasferimento tecnologico, onde consentire alla Direzione Generale della Fondazione o al soggetto delegato di assumere le determinazioni conseguenti.

15.3 A ciascun componente della Commissione Brevetti Congiunta è fatto obbligo di osservare il segreto in merito ad ogni attività svolta dalla Commissione Brevetti Congiunta nell'esercizio delle proprie funzioni. I componenti devono segnalare, in relazione a singole procedure, eventuali situazioni di conflitto di interessi.



15.4 Le funzioni e le relative modalità di svolgimento della Commissione Brevetti Congiunta sono disciplinate da una specifica procedura operativa.

ART. 16 – OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

16.1 Alla ricezione del Rapporto di Invenzione compilato a cura dell'Inventore, l'UTT dà avvio alla procedura interna di valutazione, volta a verificare l'opportunità della protezione e la sussistenza dei necessari requisiti.

16.2 Le procedure di valutazione, inclusa quella della Commissione Brevetti Congiunta, devono concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento da parte dell'UTT del Rapporto di Invenzione compilato a cura dell'Inventore, sempre che esso risulti completo in ogni sua parte e sottoscritto da tutti gli Inventori. Laddove il Rapporto di Invenzione risulti incompleto, il termine decorre dal giorno in cui l'informazione integrativa è ottenuta.

16.3 Ove in esito al procedimento di valutazione la Fondazione ritenga di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, i relativi Diritti patrimoniali spetteranno in esclusiva agli Inventori. Sono salvi i diritti della Fondazione di utilizzo delle relative conoscenze per finalità di ulteriore ricerca scientifica e sperimentale.

ART. 17 – OBBLIGHI DELL'INVENTORE

17.1 Gli Inventori sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca.

17.2 Qualora la Fondazione abbia deciso di procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno collaborare con l'UTT, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi della strategia brevettuale.

17.3 È fatto obbligo agli Inventori di fare quanto necessario per tutelare la natura confidenziale dei Risultati della Ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto per il valido conseguimento dei diritti di proprietà intellettuale.



ART. 18 – ISTRUTTORIA, DOMANDA PRIORITARIA E DECISIONE DI ESTENSIONE DELLA TUTELA BREVETTUALE

18.1 L'UTT attiva la procedura per la valutazione dei Risultati della Ricerca comunicati dal Personale ai sensi dell'art. 14. Se l'istruttoria ha esito positivo, l'UTT predispone una relazione da sottoporre al Direttore Scientifico e alla Commissione Brevetti Congiunta.

18.2 Entro venti giorni dal ricevimento della proposta l'UTT, eseguita l'istruttoria, richiede la convocazione della Commissione Brevetti Congiunta che deve fornire un parere tecnico, motivato e non vincolante in merito al deposito di una Domanda Prioritaria, alla strategia di protezione dei Risultati della Ricerca e a ulteriori indicazioni sulla strategia brevettuale da intraprendere.

18.3 Si procede con il deposito della Domanda Prioritaria, ottenuto parere favorevole del Direttore Scientifico, su proposta del Direttore Generale e con presa d'atto del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole della Commissione Brevetti Congiunta.

18.4 Qualora la Fondazione decida di procedere con il deposito della Domanda Prioritaria a seguito della sottoscrizione del Contratto di Cessione dei Diritti Patrimoniali con l'Inventore ([Allegato 1](#)), provvederà a spese della Fondazione a depositare la relativa domanda di Brevetto ed al mantenimento dello stesso, potendosi avvalere, a tale fine e in osservanza delle disposizioni di legge in materia di incarichi esterni, di consulenti brevettuali esterni.

18.5 L'istruttoria per l'estensione di tutela brevettuale, sfruttando la data di priorità del primo deposito, verrà predisposta dall'UTT, sentito l'Inventore, e sottoposta alla valutazione obbligatoria non vincolante della Commissione Brevetti Congiunta. Acquisito il parere della Commissione Brevetti Congiunta e sentito il Direttore Scientifico, la Direzione Generale adotterà la decisione di procedere o meno all'estensione, al mantenimento e allo sfruttamento.

18.6 Per la soluzione di questioni di particolare complessità inerenti all'attuazione del presente Regolamento, la Direzione Generale, su proposta dell'UTT, potrà avvalersi, quando necessario, della eventuale prestazione d'opera intellettuale di società e singoli professionisti sia per quanto concerne le pratiche per il deposito dei Brevetti sia per quanto concerne lo sfruttamento degli stessi.



TITOLO III – GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ART. 19 – REVISIONE PERIODICA DEL PORTAFOGLIO

19.1 Ogni tre anni l'UTT provvede a una revisione periodica del portafoglio di diritti di proprietà intellettuale della Fondazione e predisponde una relazione da inviare al Direttore Generale, sentito il Direttore Scientifico. La relazione di cui sopra individua con esattezza il numero di titoli di proprietà intellettuale attivi in portafoglio, comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, il numero dei titoli che formano già oggetto di accordi di valorizzazione nonché dei titoli per i quali sono in corso attività di valorizzazione.

19.2 Nella medesima relazione di cui al comma 1, l'UTT provvede anche a formare una lista di titoli che, per obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione, costi prevedibili e prospettive commerciali, possono essere avviati a dismissione, sentita la Commissione Brevetti Congiunta. Le relative decisioni competono al Direttore Generale, sentito il Direttore Scientifico.

ART. 20 – DECISIONE DI ABBANDONO

20.1 Ove il Direttore Generale, previo parere della Commissione Brevetti Congiunta, decida di abbandonare titoli concessi o procedure in corso, anche limitatamente a uno o più paesi di estensione, verranno informati, in tempo utile, gli Inventori designati per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e accollo delle spese future di prosecuzione e di mantenimento.

20.2 Le spese per il subentro degli Inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.

20.3 L'Inventore dovrà esercitare il diritto a subentrare in tempo utile con la stipula di un Contratto di cessione dei Diritti Patrimoniali il cui contenuto dovrà essere concordato di volta in volta tra il Direttore Generale e l'Inventore, tenuto altresì conto dei costi brevettuali sostenuti da Fondazione.



ART. 21 – DECISIONI RIGUARDANTI IL CONTENZIOSO

21.1 Tutte le decisioni riguardanti il contenzioso attivo o passivo, ivi comprese le opposizioni a diritti di terzi, riguardanti diritti di proprietà intellettuale di titolarità della Fondazione saranno prese dal Consiglio di Amministrazione.

21.2 Le azioni giudiziarie a tutela della paternità dell'Invenzione spettano in ogni caso all'Inventore.

TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ART. 22 – OBBLIGHI E FORME DI VALORIZZAZIONE

22.1 La Fondazione provvede, mediante l'UTT e in cooperazione con le altre strutture, compatibilmente con le risorse e le competenze disponibili, alla valorizzazione economica dei Risultati della Ricerca, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità della Fondazione.

22.2 Qualsiasi decisione in ordine all'utilizzazione e allo sfruttamento commerciale di conoscenze tecniche riservate, ovvero di informazioni riservate relative ad una tecnologia non brevettata o brevettabile di proprietà della Fondazione, è di competenza della Direzione Generale, acquisito il parere del Direttore Scientifico.

22.3 La Fondazione ha facoltà di cedere a terzi i Diritti patrimoniali dell'Invenzione, mediante contratti di licenza esclusiva o non esclusiva o di cessione dei Risultati della Ricerca, della domanda di Brevetto o del Brevetto.

22.4 Tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei diritti di cui al precedente paragrafo sono a titolo oneroso. Il trasferimento a terzi a titolo gratuito dei diritti di cui al precedente paragrafo è consentito solo a titolo non esclusivo per il perseguimento di finalità pubbliche o sociali.

22.5 Il corrispettivo a favore della Fondazione per la cessione a terzi dei Diritti patrimoniali dell'Invenzione si determina tenendo conto dell'importanza economica dell'Invenzione e/o del valore del Brevetto e dovrà essere costituito come segue:



- a) da un'unica somma forfettaria (*lump sum*), da versare all'atto della sottoscrizione del Contratto di licenza o del Contratto di cessione;
- b) da somme (*milestones*) da concordare con il licenziatario o cessionario, da versare al raggiungimento di obiettivi relativi allo sviluppo dell'Invenzione e al momento dello sfruttamento commerciale dell'Invenzione;
- c) da canoni periodici (*royalties*) sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale dell'Invenzione.

22.6 Tutti gli atti di disposizione dei Diritti patrimoniali in esclusiva sui titoli di proprietà industriale della Fondazione devono includere apposite clausole che dispongano il trasferimento a carico del licenziatario o del cessionario degli oneri, tasse e spese inerenti all'ottenimento e al mantenimento del relativo titolo, nonché apposito patto che tenga fermi i diritti della Fondazione nel caso in cui il licenziatario o il cessionario a sua volta trasferisca o licenzi a terzi i diritti acquisiti dalla Fondazione.

22.7 Qualora il licenziatario o il cessionario intenda avvalersi di Personale della Fondazione nella fase di sviluppo, produzione e vendita del Risultato della Ricerca ceduto o licenziato, il programma, gli obiettivi, la durata, il corrispettivo e le altre condizioni contrattuali saranno definiti e concordati dalle parti in appositi contratti da concludersi per iscritto, che prevedano in ogni caso un adeguato corrispettivo per la Fondazione.

ART. 23 –VALORIZZAZIONE DEL KNOW HOW DI FONDAZIONE

23.1 La disciplina prevista dal presente Regolamento si applica esclusivamente agli accordi di valorizzazione a favore di terzi di *Know-how* di proprietà di Fondazione quando tale *Know-how* sia accessorio alla valorizzazione di altre privative industriali.

23.2 L'attività di valorizzazione dei Risultati della Ricerca di Fondazione non potrà in ogni caso comportare la compromissione in maniera esclusiva e a titolo definitivo del *Know-how*.

23.3 Per gli accordi di valorizzazione aventi per oggetto lo sfruttamento del solo *Know-how* di Fondazione non troveranno in ogni caso applicazione delle disposizioni dell'art. 24.1.



ART. 24 – RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO O CESSIONE

24.1 I proventi derivanti dallo sfruttamento dei Risultati della Ricerca Istituzionale di cui Fondazione ha acquisito i Diritti patrimoniali saranno ripartiti secondo la seguente formula:

- a) al corrispettivo lordo ottenuto andranno preventivamente sottratte le spese per il conseguimento e il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale sostenute da Fondazione fino alla sottoscrizione dell'accordo di valorizzazione;
- b) la somma ottenuta sulla base della lettera a) verrà corrisposta in ragione del 50% all'Inventore (o agli Inventori pro quota, in caso di più Inventori) in ragione del 10% alla Struttura da quale proviene l'Inventore (o alle Strutture pro quota in caso di uno o più Inventori provenienti da Strutture diverse), in ragione del 25% alla Direzione Scientifica della Fondazione e in ragione del 15% a Fondazione per il fondo destinato alla copertura dei costi inerenti alla protezione della proprietà intellettuale.

24.2 Se l'Inventore opta per il deposito della domanda di Brevetto a propria titolarità, la Fondazione ha diritto di percepire il 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico o dalla cessione dell'Invenzione brevettata, dedotte le spese sostenute per la valorizzazione dell'Invenzione e per il conseguimento del Brevetto ed il suo mantenimento. I proventi verranno ripartiti con la formula definita al punto 24.1 lett. b).

24.3 In caso di trasferimento mediante Contratto di licenza o cessione dei Diritti patrimoniali della Fondazione ad uno Spin off, al Ricercatore, socio dello Spin off che risulti al contempo Inventore/Autore della proprietà intellettuale trasferita, non spetta il diritto di accedere alle ripartizioni operate dalla Fondazione sui proventi di detto trasferimento normalmente spettanti ai sensi dell'art. 24.1 lett. b).

ART. 25 – CESSIONE DELL'INVENTORE TITOLARE DEL BREVETTO

25.1 L'Inventore che, ai sensi dell'[art. 6](#) del presente Regolamento, abbia inizialmente depositato a proprio nome la domanda di Brevetto può, successivamente, proporre di cedere i Diritti patrimoniali della domanda e/o del Brevetto alla Fondazione. La cessione proposta avverrà a titolo gratuito e in nessun caso la Fondazione rimborserà all'Inventore i costi da questo sostenuti per la domanda di deposito, per la prosecuzione e il mantenimento del Brevetto anteriormente alla data di cessione dei diritti alla Fondazione.



25.2 Fondazione, acquisiti i Diritti patrimoniali dell'Invenzione mediante la stipula di apposito accordo di cessione a titolo gratuito, potrà provvedere alla valorizzazione ai sensi dell'art. 22 proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto saranno ripartiti secondo le modalità previste nell'art. 24.1 lett. b).

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – UTILIZZO DEL NOME E DEL SIMBOLO DI FONDAZIONE

26.1 Il nome e il logo di Fondazione sono di proprietà esclusiva della Fondazione.

26.2 L'utilizzo del nome e del logo della Fondazione per iniziative di promozione dei Risultati della Ricerca da parte di terzi è consentito, previa approvazione del Direttore Generale della Fondazione, in accordo con la "Procedura di utilizzo del logo di Fondazione" ([art. 4.5](#)) purché sia assicurato il decoro dell'Ente.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia di proprietà intellettuale.

ART. 28 – VALIDITÀ

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

ALLEGATI

Gli allegati compilati nelle proprie parti devono essere inviati alla UOS Grant Office, TTO e Documentazione Scientifica all'indirizzo direzione.scientifica@smatteo.pv.it

- [ALLEGATO 1 Mod RA C.d.A. 44.1 Dichiarazione di cessione dei diritti patrimoniali dell'invenzione brevettabile](#)
- [ALLEGATO 2 Mod RA C.d.A. 44.2 Modulo di rapporto di invenzione](#)
- [ALLEGATO 3 Mod RA C.d.A. 44.3 Modulo di rapporto del software](#)



Prot.
Pavia,

Al Direttore Generale
della Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo
(di seguito, denominata "Fondazione")

Oggetto: DICHIARAZIONE DI CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI DELL'INVENZIONE BREVETTABILE

PREMESSO CHE

qualora la presente richiesta venga accolta dalla Fondazione e sussistano le condizioni per il deposito di un brevetto, la Fondazione provvederà a presentare la relativa domanda, riconoscendo a favore del richiedente (o dei richiedenti) la percentuale stabilita sui proventi economici derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione nel Regolamento per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale di Fondazione;

con la presente dichiara/no

- 1) di aver conseguito un'invenzione identificata con il titolo " _____"
" _____"
le cui caratteristiche tecniche sono descritte nel modulo di rapporto invenzione presentato alla Commissione Brevetti in data _____ (di seguito il Risultato);
- 2) di conoscere ed accettare espressamente ed integralmente le disposizioni contenute nel Regolamento per tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale e di accettare e nulla più pretendere, anche dal punto di vista economico, a seguito della stipula dell'accordo di cessione del diritto al brevetto, di quanto in esse previsto;
- 3) di essere gli autori dell'invenzione, le cui rispettive quote di contributo inventivo sono quelle indicate da ciascuno dei sottoscritti nel modulo di Rapporto d'Invenzione;
- 4) di rispettare l'obbligo di assoluta riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione, fatta salva la possibilità di pubblicare/divulgare i relativi dati in un momento successivo alla data di deposito della domanda di brevetto;
- 5) di essere a conoscenza che nel caso in cui abbiano omissso di informare la Fondazione circa l'esistenza di pre-divulgazioni relative all'invenzione di cui gli stessi siano autori, quest'ultima potrà rivalersi sugli stessi nella misura dei costi sostenuti per le procedure di protezione che, a causa delle pre-divulgazioni, non possono condurre alla concessione del titolo di protezione industriale;
- 6) che non sussistono altri diritti di terzi che possano comunque essere opposti alla brevettazione del trovato in nome e per conto della Fondazione o all'uso del medesimo da parte della Fondazione o di suoi aventi causa;

- 7) di autorizzare la Fondazione (e i competenti uffici) al trattamento dei dati contenuti nel presente atto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), in ogni modo e ad ogni fine comunque relativi all'esercizio dei diritti dei sottoscritti e della Fondazione in relazione al trovato comunicato, ivi compresi la possibilità di pubblicazione di dati e/o loro rappresentazioni aggregate e/o specifiche, per tutta la durata della vita del titolo, e la comunicazione a consulenti esterni incaricati dalla Fondazione per le procedure di deposito e mantenimento del titolo;
- 8) di impegnarsi a fornire le informazioni e l'assistenza richieste dall'Ufficio di Trasferimento Tecnologico della Fondazione e dai loro incaricati per le verifiche finalizzate a determinare la brevettabilità e valutare il potenziale del presente risultato;
- 9) di impegnarsi ad assistere l'ufficio di Trasferimento Tecnologico e i loro incaricati nelle procedure di brevettazione, fornendo la documentazione scientifica di propria competenza;

E CONTESTUALMENTE PROPONE/PROPONGONO

alla Fondazione la cessione della propria quota, complessivamente pari al ____%, dei diritti patrimoniali dell'invenzione tra cui è compreso il diritto di presentazione di una domanda di brevetto. Resta in ogni caso inteso che i diritti morali relativi al risultato resteranno in capo agli Inventori.

Gli Inventori:

Nome: _____

Cognome: _____

C.F.: _____

Indirizzo di residenza: _____

Data e luogo di nascita: _____

Firma: _____

Nome: _____

Cognome: _____

C.F.: _____

Indirizzo di residenza: _____

Data e luogo di nascita: _____

Firma: _____

Nome: _____

Cognome: _____

C.F.: _____

Indirizzo di residenza: _____

Data e luogo di nascita: _____

Firma: _____

Per accettazione

Il Direttore Generale della Fondazione . _____.

Per presa visione

Il Direttore Scientifico della Fondazione _____



MODULO DI RAPPORTO DI INVENZIONE

1. TITOLO DELL'INVENZIONE (provvisorio)

Creare un breve titolo che descriva la natura dell'invenzione

2. TIPOLOGIA DI PROGETTO DAL QUALE È NATA L'INVENZIONE

3. INVENTORI

Se un inventore non appartiene al personale di Fondazione, segnalare comunque le informazioni richieste.

	NOME e COGNOME	QUALIFICA	UOC di AFFERENZA	Se l'invenzione è stata realizzata nell'ambito di un progetto indicare la posizione ricoperta nel progetto	Contributo apportato	Percentuale contributo inventivo	Contatti (email, telefono, cellulare)
Inventore 1							
Inventore 2							
Inventore 3							
Inventore 4							

4. FONDI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DAL QUALE È NATA L'INVENZIONE

Segnalare qualsiasi soggetto terzo che abbia contribuito con finanziamenti o fornendo materiale.
Indicare una stima del costo della ricerca sostenuto fino ad oggi (mesi/uomo, costi vivi, altri costi)



5. ACCORDI, TRASFERIMENTO DI DOCUMENTAZIONE

Segnalare ed allegare, se disponibili, copie della documentazione riguardante il progetto.

6. DESCRIZIONE DEGLI EVENTI

Queste informazioni sono importanti per capire le tempistiche di creazione dell'invenzione e la sua effettiva novità; la condizione necessaria affinché un'invenzione sia brevettabile è che non sia stata divulgata in data anteriore al deposito della domanda di brevetto. Spesso infatti la divulgazione di un'invenzione, resa accessibile ad un numero indeterminato di persone, è distruttiva del requisito della novità. S'intende per divulgazione, la descrizione dell'invenzione nelle pubblicazioni scientifiche, nelle conferenze pubbliche, nelle esposizioni ufficiali.

a) Iniziale ideazione dell'invenzione (eventi, data ed eventuali riferimenti a documenti)

b) Prima descrizione completa dell'invenzione

c) Prima dimostrazione pratica di successo

d) Il lavoro:

è stato sottomesso alla pubblicazione?

SI

NO

è stato accettato per la pubblicazione?

SI

NO

è oggetto di una tesi di laurea

SI

NO

sarà pubblicato?

SI

NO

Se SÌ, indicare quando sono pianificate pubblicazioni/ divulgazioni



e) Se il lavoro è stato presentato ad una conferenza:

-
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| è stato sottomesso un abstract? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| è stato pubblicato l'abstract? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| la pubblicazione prevedeva una brochure? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

7. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

Scrivere un sommario dell'invenzione, in particolare nel punto 1 indicare la tipologia del trovato che si vuole proteggere e fornire le ulteriori specifiche richieste nei punti successivi. Considerando che queste informazioni saranno usate per determinare la brevettabilità, valutarne il potenziale, contattare potenziali clienti ecc., è opportuno che siano il più possibile dettagliate. Se si è in possesso di un documento dettagliato dell'invenzione, si chiede di compilare in modo sintetico gli appositi spazi e di allegarne una copia a questo form.

a) Che tipo di trovato si vuole proteggere?

-
- | | |
|----------------|--------------------------|
| Un dispositivo | <input type="checkbox"/> |
| Un farmaco | <input type="checkbox"/> |
| Un metodo | <input type="checkbox"/> |
| Software | <input type="checkbox"/> |
| Altro | <input type="checkbox"/> |

b) In che cosa consiste esattamente l'invenzione?

- Breve descrizione:

- Applicazione industriale:

- Limitazioni (tecniche, commerciali, legislative, ambientali):

- Key words (inserire parole specifiche e identificative del trovato)



c) Descrivere come funziona l'invenzione (o come dovrebbe funzionare)

Includere schemi, disegni, calcoli etc. necessari per spiegarne il funzionamento. Se si è in possesso di un documento dettagliato, si chiede di descrivere sinteticamente negli appositi spazi il funzionamento dell'invenzione e di allegare il documento al presente form.

d) Qual è lo stato dell'arte con cui confrontarsi?

Segnalare riferimenti presenti nella letteratura che descrivano lo stato dell'arte relativo all'invenzione

e) Quali sono le componenti innovative e uniche del trovato e che differenze hanno rispetto allo stato dell'arte?

Indicare le componenti frutto di una reale attività creativa e non di applicazioni di principi già noti. Questa parte permette di comprendere meglio gli aspetti innovativi dell'invenzione.

Miglioramenti e vantaggi rispetto alle tecnologie attuali o alternative:

f) Descrivere lo stadio di sviluppo dell'invenzione

(ad esempio: stadio concettuale, stadio sperimentale, simulazione del modello di funzionamento, prototipo funzionante etc.) allegando dati e fotografie indicanti lo stadio di sviluppo del prototipo.

Necessità di ulteriori sviluppi (dove, come e da chi dovrebbero essere fatti). Quale piano di sviluppo è pianificato per i prossimi 12 mesi?



- g) Time to market previsto (tempo, anche presunto, che intercorrerà tra lo stadio attuale in cui si trova l'invenzione e il suo ingresso nel mercato di riferimento con indicazione delle risorse necessarie)

- h) Qual è il potenziale valore commerciale del trovato?

Fornire indicazioni sui mercati potenzialmente interessati all'invenzione (per valutare in quali paesi è necessaria la protezione brevettuale e in quali la stessa potrebbe rivelarsi superflua);

Dimensione e crescita del mercato di riferimento

Distribuzione geografica del mercato di riferimento

8. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SFRUTTAMENTO

Basandosi sulla personale conoscenza, riportare i nominativi di aziende potenzialmente interessate all'utilizzo e/o allo sviluppo congiunto del trovato e eventuali nominativi di riferimento.

Se applicabile, indicare prodotti/metodi dei competitors dell'eventuale prodotto realizzabile

Tutto ciò premesso

con la presente

- 1) dichiariamo di ben conoscere ed accettare espressamente e integralmente il Regolamento per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale del _____ adottato con deliberazione n. _____ del _____;



2) comunichiamo di essere gli unici inventori del trovato sopra descritto ed intitolato:

“

_____”

e che le nostre relative quote di contributo al trovato e comunque i diritti che ne derivano sono quelli indicati da ciascuno dei sottoscritti nella tabella di cui al punto C del presente atto;

- 3) ci impegniamo a non divulgare alcuna informazione, sia scritta sia orale, relativa al trovato che possa in qualsiasi modo inficiare il requisito della novità per il deposito della domanda di brevetto, come previsto dal D.L. n. 30 del 10 febbraio 2005, sino al deposito della domanda stessa;
- 4) dichiariamo di essere disponibili a cedere a Fondazione la proprietà del trovato, il conseguente diritto al deposito della domanda di brevetto e tutti i corrispondenti e conseguenti diritti di proprietà intellettuale dei quali siamo titolari;
- 5) autorizziamo la Fondazione al trattamento dei dati contenuti nel presente atto, compresi i dati personali, al fine di verificare la possibile brevettabilità del trovato e a procedere con i relativi necessari adempimenti .

Gli inventori

(da compilare e sottoscrivere da parte di tutti gli inventori)

Nome e Cognome: _____

Data e Luogo di nascita: _____

Residenza: _____ C.F. _____

Data _____

Firma _____



MODULO DI RAPPORTO DEL SOFTWARE

1. TITOLO DEL SOFTWARE

(il titolo del Software dovrebbe essere breve ma tecnicamente accurato e capace di descrivere in 10 parole o meno l'opera creata).

2. DATA DI CREAZIONE DEL SOFTWARE E DI "PUBBLICAZIONE" DEL SOFTWARE

(indicare la data di ideazione e creazione del software e, se già avvenuta, la data di distribuzione di copie del software e la relativa modalità – licenza, cessione...)

3. AUTORI:

(L'identificazione dell'autore dipende da particolari fatti e circostanze che riguardano la creazione del software. Autore può essere il soggetto che ha materialmente creato il software (es. scrivendo parte del codice) indipendentemente o congiuntamente ad altri soggetti. Se il software è stato realizzato congiuntamente con un soggetto non afferente alla Fondazione, si prega di indicare comunque il nominativo specificando la non afferenza alla Fondazione ed eventuali accordi o contratti presi con il suddetto soggetto per la realizzazione del software)

	NOME e COGNOME	QUALIFICA	UOC di AFFERENZA	Se il software è stato realizzato nell'ambito di un progetto indicare la posizione ricoperta nel progetto	Contributo apportato	Contatti (email, telefono, cellulare)
Autore 1						
Autore 2						
Autore 3						



4. FONDI DI FINANZIAMENTO/SUPPORTI

(Si prega di indicare tutte le risorse di finanziamento utilizzate nell'ambito della ricerca e gli enti erogatori che hanno contribuito alla creazione del Software, nonché gli strumenti e strutture utilizzate).

- a) Il Software è stato creato nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato da agenzie, enti di ricerca o società?

SÌ

(indicare ente finanziatore, natura profit/no profit dell'ente e del progetto, titolo e ambito del progetto)

NO

- b) Quali strutture, strumenti e attrezzature della Fondazione sono state utilizzate per la creazione del Software?
-
-

5. MATERIALI DI TERZE PARTI UTILIZZATO NELLA CREAZIONE DEL SOFTWARE

(È importante indicare se e in che termini il Software utilizza, incorpora, accede automaticamente a materiale di terze parti come database, librerie, moduli. Occorre indicare anche qualsiasi contenuto scaricato da internet indipendentemente dal fatto che sia scaricabile gratuitamente. Identificare materiale di terze parti è infatti estremamente importante per evitare un utilizzo non autorizzato e responsabilità per la violazione di diritti di terze parti).

- a) Il Software è un prodotto derivato da un prodotto preesistente di titolarità di terzi?

SÌ



(specificare il titolare e/o l'autore del prodotto preesistente e fornire una descrizione del materiale originario e della novità apportata e della autorizzazione concessa per la realizzazione).

NO

- b) Il Software incorpora software, dati, librerie di terze parti utilizzate nello sviluppo del software o a cui accede automaticamente o ad esso connesse?

Sì

(indicare il nome della terza parte, la descrizione del materiale utilizzato e le modalità di autorizzazione all'utilizzo di tale materiale, quali ad esempio accordi di licenza...)

NO

- c) Il Software è stato creato con strumenti open source o sono in esso contenuti codici, librerie open source o public domain o a cui il software può avere direttamente accesso?

Sì

(indicare la fonte open source a cui il software accede/o incorpora)

NO

6. DESCRIZIONE DEL SOFTWARE

- a) Si prega di fornire una descrizione del software, specificando tra le caratteristiche, lo scopo, le modalità di utilizzo e la sua utilità, la funzionalità, e ogni altro elemento di forza del software.
-
-



b) Quali sono le immediate e future applicazioni del software?

c) Descrivere il linguaggio utilizzato per lo sviluppo dell'applicazione e delle piattaforme su cui il software gira. Il software è facilmente "trasportabile" su altre piattaforme? Richiede altri prodotti/software per funzionare?

7. SVILUPPO DEL SOFTWARE

a) Si prega di selezionare la casella che meglio identifica lo stato di sviluppo del software.

- Concept
- Strumento di ricerca
- Prototipo
- Beta Test (metodo di valutazione del livello di soddisfazione del cliente nei confronti del prodotto)
- Prodotto finito pronto per essere licenziato

b) Si prega di selezionare la casella che meglio identifica la documentazione disponibile relativa al software

- Non esiste documentazione
- È presente una documentazione parziale
- È presente documentazione

c) Si prega di indicare i futuri progetti/piani per lo sviluppo ulteriore del Software e di elencare i prossimi traguardi che si conta di raggiungere nei successivi 6 (sei) mesi, qualora vi sia possibilità di accedere a finanziamenti per il suddetto sviluppo.



8. COMMERCIALIZZAZIONE

- a) Indicare i probabili utilizzatori finali del software.

- b) Indicare gli sviluppi commerciali del software che si ritengono perseguibili.

- c) Indicare possibili contatti di società che possono essere interessate ad acquisire una licenza o a sponsorizzare l'eventuale ulteriore sviluppo del software.

9. REGISTRAZIONE

(Indicare se il Software è stato registrato presso la SIAE nel Pubblico Registro dei software o, se inedito, mediante il servizio Deposito Opere Inedite, al fine di costituire prova dell'esistenza dell'opera alla data del deposito).

Dichiarazione del Ricercatore Autore/Ricercatori Autori del Software:

Con la presente si certifica che le dichiarazioni di cui sopra sono accurate, veritiere e complete e si dichiara di aver compreso che la Fondazione potrebbe fare affidamento a esse, anche al fine di licenziare il software. In qualità di ricercatore presso Fondazione, riconosco che in conformità alla Legge sulla Protezione del diritto di Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Legge n.633 del 22 aprile 1941), Fondazione potrebbe essere riconosciuta quale titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del software che ho creato/contribuito a creare. In ogni caso, con la presente mi dichiaro disponibile a cedere ogni diritto, interesse e titolo sul software alla Fondazione. Si dichiara altresì di ben conoscere ed accettare espressamente e integralmente il Regolamento per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale del 14/10/2021 adottato con Deliberazione n. 5/C.d.A./114.



Si autorizza la Fondazione al trattamento dei dati contenuti nel presente atto, compresi i dati personali, al fine di verificare la possibile tutela del software e a procedere con i relativi necessari adempimenti.

(da compilare e sottoscrivere da parte di tutti gli autori)

Nome e Cognome: _____

Data e Luogo di nascita: _____

Residenza: _____ C.F.: _____

Data: _____

Firma _____